



ORDINANZA N. 1/2019

**IL DIRIGENTE DELL' E.N.A.C.,
Competente per la Direzione Aeroportuale di Milano - Malpensa**

- VISTI** gli artt. 687 – 691bis – 705 – 718 – 792 – 1174 – 1235 – 1236 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D. Lgs. 25 luglio 1997 n°250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO** l'art.2 comma 3 del D.L. 237/04 convertito in Legge 265/04 come modificato dal D.Lgs. 09/05/2005 n°96, che riforma la parte aeronautica del Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 4 del Regolamento (CE) n°594/04, combinato con l'art.687 del Codice della Navigazione, che assegna all'Autorità nazionale nel settore dell'Aviazione Civile un ruolo indipendente dai fornitori di servizi;
- VISTO** Il D.Lgs. 13/01/1998 n°18 che ha introdotto una nuova disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali;
- VISTA** la circolare ENAC APT 20 del 16/01/2006 con la quale l'ENAC ridefinisce le funzioni ed il ruolo delle Direzioni Aeroportuali alla luce delle nuove disposizioni legislative e regolamentari;
- VISTA** la circolare ENAC APT 19 del 26/10/2005 con la quale l'ENAC ha fornito le linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo da parte del gestore aeroportuale;
- VISTA** la Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 sulla Qualità dei Servizi nel trasporto aereo;
- CONSIDERATA** l'esigenza di individuare un quadro certo di attribuzioni e responsabilità tra vari soggetti che operano in aeroporto;
- CONSIDERATA** la necessità di regolamentare le attività aeroportuali al fine di assicurare un ordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti da parte di tutti i soggetti aeroportuali, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed efficacia del servizio;

CONSIDERATO	affermato dal Regolamento di Scalo che si intende adottare il principio di separazione di attività tra l'Autorità dell'Aviazione Civile ed i fornitori dei servizi;
SENTITI	gli Enti di Stato, il Comitato Utenti e l'A.O.C.;
VISTA	la legge 18 aprile 1962 n°194, con la quale l'Aeroporto di Milano Malpensa è stato affidato in gestione alla Società S.E.A. S.p.A.;
VISTA	l'Ordinanza n°6/2014 con la quale è stata adottata l'ultima edizione del Regolamento di scalo;
CONSIDERATA	la necessità di apportare le necessarie revisioni;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'edizione 4.0 del Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Malpensa, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è adottata in tutte le sue parti.

La versione aggiornata del Regolamento di Scalo è pubblicata sul sito del gestore Aeroportuale S.E.A. all'indirizzo www.seamilano.eu sezione l'aeroporto – Riferimenti normativi

ARTICOLO 2

Le attività aeroportuali della società di gestione e degli operatori aeroportuali devono svolgersi in modo conforme alle previsioni del Regolamento di Scalo.

La società di gestione e gli operatori aeroportuali sono responsabili della formazione del proprio personale in merito al contenuto del Regolamento di Scalo.

ARTICOLO 3

La società di gestione, al fine di assicurare nel tempo il sicuro e regolare utilizzo dell'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di modifiche al Regolamento di Scalo, procederà alla loro predisposizione e proporrà alla Direzione Aeroportuale il nuovo testo per l'approvazione, secondo le previsioni della Circolare ENAC APT19.

Le procedure una volta approvate, entreranno in vigore dalla data stabilita ed in ogni caso non prima dell'avvenuta notifica secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Scalo.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

ARTICOLO 5

La presente Ordinanza entrerà in vigore il 15 febbraio 2019, abrogando tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa ed in particolare le ordinanze nn 12/2002, 14/2002 e 6/2014, i cui contenuti sono stati recepiti nel Regolamento di Scalo.

Sono altresì abrogate le ordinanze nn. 2/2015 e 1/2016, in quanto hanno esplicitato gli effetti per i quali sono state emanate.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Giudice competente

Malpensa, 13 febbraio 2019

IL DIRETTORE
(Dott. Massimo Bittò)
